



## **Comune di ARQUATA SCRIVIA**

### **Provincia di Alessandria**

Verbale di deliberazione  
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Deliberazione N° 16

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020. CONFERMA TARIFFE TARI 2019 ADOTTATE CON DELIBERAZIONE C.C. N.5/2019 DEL 27/03/2019.**

Il giorno 31/07/2020 alle ore 18:35 nella sala consiliare del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	BASSO ALBERTO - Sindaco	Sì
2	SPINETO PAOLO - Vice Sindaco	Sì
3	CUCINELLA NICOLETTA - Assessore	Giust.
4	PRANDO ROBERTO - Assessore	Sì
5	PEZZAN STEFANIA - Assessore	Sì
6	DEBENEDETTI DARIO ANTONIO - Consigliere	Sì
7	BENVENUTO MICAELA - Consigliere	Giust.
8	PARODI EMANUELA MARIA - Consigliere	Sì
9	PITTALUGA FEDERICA - Consigliere	Sì
10	DELLEPIANE FABRIZIO - Consigliere	Sì
11	SCIFO' ROBERTO - Consigliere	Sì
12	PASQUALE CECILIA CATERINA - Consigliere	Sì
13	SABBI DIEGO - Consigliere	Giust.
	TOTALE PRESENTI	10
	TOTALE ASSENTI	3

con l'intervento e l'opera di **Visca Dott. Marco - Segretario Comunale**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BASSO ALBERTO - Sindaco**, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito. **I Consiglieri PITTALUGA Federica e DELLEPIANE Fabrizio, non presenti in Aula, hanno partecipato alla seduta in Videoconferenza ai sensi dell'art. 73 co. 1 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con Deliberazioni del Consiglio Comunale :

- n. 4/2020 in data 20/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 nonché la relativa Nota di Aggiornamento;
- n. 5/2020 in data 20/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

### Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

### Visti inoltre

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:

*“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*

*“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*

“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

**Richiamate** quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*”, e in particolare l’art. 6, rubricato “*Procedure di approvazione*”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... *dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...*”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso Ente, trasmesso ad ARERA che, “...*verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...*”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”;

**Dato atto** che, attualmente, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Arquata Scrivia l’ente di governo d’ambito (EGATO), di cui all’art. 3-bis del Decreto Legge n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, è il C.S.R (Consorzio Servizio Rifiuti) di cui fa parte anche questo Ente;

**Considerato** che ad oggi, sia per la situazione epidemiologica da COVID -19 ancora in essere, sia a causa di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, determinato anche da una particolarmente ampia ed articolata decretazione d’urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l’anno 2020;

**Considerato**, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- il successivo comma 683, a mente del quale “... *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 31/07/2020

**Richiamato** l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che *"... i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ..."*;

**Ritenuto**, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, anche al fine di mantenere, in termini assoluti, l'invarianza della pressione tributaria, di applicare per l'anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la Deliberazione C.C. N 5/2019 del 27/03/2019;

**Richiamati** anche,

-il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal virus COVID – 19;

-il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle *"Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6..."* con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati dal diffondersi del virus COVID-19;;

-il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

-il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

-il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

**Considerato** che in questo contesto di emergenza sanitaria le attività economiche, per effetto della chiusura forzata o necessitata, hanno riportato una forte contrazione con una conseguente diminuzione dei consumi nel territorio e una grave criticità in termini economico – finanziari;

**Richiamata** la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte *"Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*;

**Rilevato** che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio *"chi inquina paga"*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività economiche;

**Vista** la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

**Preso Atto** della Relazione del Sindaco il quale illustra i contenuti e le finalità della presente proposta di Deliberazione confermativa del Piano Finanziario e delle Tariffe TARI 2019, riservandosi di adottare entro il 31.12.2020 il Piano Finanziario e le relative Tariffe afferenti il corrente anno 2020, con eventuale conguaglio dei relativi costi ripartiti in tre anni a decorrere dall'anno 2021 (art. 107 co. 5 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020). Proseguendo nel Suo intervento il Sindaco illustra sinteticamente le riduzioni della tassa previste, esclusivamente per l'anno 2020, a favore di alcune utenze non domestiche, in particolare commercianti ed artigiani le cui attività sono state sospese a seguito della crisi epidemiologica da Covid-19.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 31/07/2020

*Dopo* breve discussione nella quale, in particolare, il Consigliere Pezzan Stefania ricorda che le summenzionate riduzioni non andranno a gravare sulle altre utenze, ma saranno finanziate da un apposito "Fondo" a tal fine stanziato dallo Stato a ristoro delle minori entrate dei Comuni per la causale in oggetto;

**Ritenuto** conseguentemente necessario, sia in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese ed alle attività commerciali, quanto al fine di sostenere le stesse ed il tessuto economico complessivo in questa fase di prima graduale ripresa, di intervenire in merito, approvando, **per il solo anno 2020**, le seguenti agevolazioni in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19:

- **riduzione del 50% categoria 104: impianti sportivi;**
- **riduzione del 50% categoria 106: esposizione autosaloni;**
- **riduzione del 50% categoria 108: alberghi senza ristorante;**
- **riduzione del 50% categoria 113: negozi di abbigliamento, calzature e cartoleria;**
- **riduzione del 50% categoria 115: negozi particolari, tende, tessuti, cappelli, ombrelli, antiquariato;**
- **riduzione del 50% categoria 116: banchi di mercato beni durevoli;**
- **riduzione del 50% categoria 117: attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista;**
- **riduzione del 50% categoria 118: attività artigianali tipo botteghe , falegname, idraulico, fabbro, elettricista;**
- **riduzione del 50% categoria 120: attività industriali con capannoni di produzione;**
- **riduzione del 50% categoria 121: attività artigianali di produzione di beni specifici;**
- **riduzione del 50% categoria 122: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;**
- **riduzione del 50% categoria 123: mense, birrerie, hamburgerie;**
- **riduzione del 50% categoria 124: bar, caffè, pasticceria;**
- **riduzione del 50% categoria 131: banchi di mercato beni durevoli - 104 gg;**

**Dato atto** che la minore entrata pari ad € 77.947,74 è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale è prevista e garantita al Cap 2158.1 ad oggetto :".TARI 2020 RIDUZIONE ATTIVITA' CHIUSE PER COVID 19" del Bilancio di Previsione 2020/2022 - Anno 2020 finanziato con il "Fondo per l'esercizio di funzioni fondamentali" di cui all'art. 106 D.L. 34/2020;

**Visti:**

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 31/07/2020

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi del quale "... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";

- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

- l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al prossimo 31 luglio 2020, termine ulteriormente prorogato al 30 Settembre p.v.;

**Richiamato**, inoltre, il combinato disposto di cui al vigente articolo 13, commi 15, 15 bis e 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Dato Atto** del Parere Favorevole espresso dall'Organo di Revisione, con Verbale n. 4 in data 28.07.2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali;

**Preso Atto** dei Pareri Favorevoli in merito alla Regolarità Tecnica e Contabile del presente provvedimento espressi dal competente Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, che si allegano alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

**Con Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese;**

### **DELIBERA**

**1) Di Dare Atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti.

**2) Di Confermare e Approvare**, per le motivazioni espresse nella parte espositiva da intendersi per intero richiamate, per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019 con la Delibera C.C. n. 5/2019 del 27/03/2019.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 31/07/2020

**3) Di Dare Atto** che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

**4) Di Stabilire, per il solo anno 2020,** le seguenti riduzioni in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19:

- **riduzione del 50% categoria 104: impianti sportivi;**
- **riduzione del 50% categoria 106: esposizione autosaloni;**
- **riduzione del 50% categoria 108: alberghi senza ristorante;**
- **riduzione del 50% categoria 113: negozi di abbigliamento, calzature e cartoleria;**
- **riduzione del 50% categoria 115: negozi particolari, tende, tessuti, cappelli, ombrelli, antiquariato;**
- **riduzione del 50% categoria 116: banchi di mercato beni durevoli;**
- **riduzione del 50% categoria 117: attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbieri, estetista;**
- **riduzione del 50% categoria 118: attività artigianali tipo botteghe , falegname, idraulico, fabbro, elettricista;**
- **riduzione del 50% categoria 120: attività industriali con capannoni di produzione;**
- **riduzione del 50% categoria 121: attività artigianali di produzione di beni specifici;**
- **riduzione del 50% categoria 122: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;**
- **riduzione del 50% categoria 123: mense, birrerie, hamburgerie;**
- **riduzione del 50% categoria 124: bar, caffè, pasticceria;**
- **riduzione del 50% categoria 131: banchi di mercato beni durevoli - 104 gg;**

**5) Di Dare Atto** che il costo delle stesse, pari ad € 77.947,74 , ai sensi dell'art 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, trova integrale copertura al Cap. 2158.1 del Bilancio di Previsione 2020 ad oggetto :". TARI 2020 RIDUZIONE ATTIVITA' CHIUSE PER COVID" finanziato con il "Fondo per l'esercizio di funzioni fondamentali" di cui all'art 106 del D.L. 34/2020.

**6) Di Stabilire** che ai contribuenti rientranti nelle categorie sopraelencate le agevolazioni verranno applicate d'ufficio, mentre gli altri contribuenti esclusi, per poter usufruire dell'agevolazione, dovranno dichiarare la loro condizione all'ufficio tributi compilando apposita domanda contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà messa a disposizione sul "Sito Internet" del Comune.

**7) Di Dare Atto** che le agevolazioni verranno finanziate ricorrendo al trasferimento di cui all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020, con cui è stato istituito un fondo a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19.

**8) Di Dare Atto** che il presente provvedimento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 in forza della normativa in premessa citata.

**9) Di Dare, altresì, Atto** che l'importo del Tributo Provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 5%.

**10) Di Stabilire** che per l'anno 2020 la prima e unica rata del tributo in scadenza il 30 luglio 2020 è prorogata al 30 settembre 2020.

**11) Di Trasmettere** la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

**12) Di Dichiarare**, con separata e conforme votazione Favorevole, la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza, a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

**13) Di Puntualizzare** che avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

- Giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente  
F.to: BASSO ALBERTO



il Segretario Comunale  
F.to: Visca Dott. Marco



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 634 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/08/2020 al 22/08/2020, come previsto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 07/08/2020

Il Messo Comunale incaricato di pubblicazione  
F.to: Motto Antonella



Il Vice Segretario Comunale  
F.to: Giusta dott.ssa Anna

---

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

### SI CERTIFICA

che la retro estesa deliberazione ha efficacia con decorrenza 31/07/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Arquata Scrivia, lì 07/08/2020

Il Vice Segretario Comunale  
F.to: Giusta dott.ssa Anna



- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune;

- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Visca dott. Marco



Copia conforme all'originale in carta  resa legale  libera per gli usi consentiti (art.16 All.B DPR 642/1972 e s.m.i.)

Arquata Scrivia, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale dott.  
Marco Visca \_\_\_\_\_

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 31/07/2020



## Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

P.za S. Bertelli, 21 – 15061 Arquata Scrivia Tel 0143-600411 - Fax 0143-600417  
Codice Fiscale: 00274600063 - Cod. IBAN: IT45 T 05696 01400 000040800X56  
P.E.C.: comune.arquatascriviascrivia.al@legalmail.it

**PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 100 DEL 08/07/2020**

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE TARI 2019 - DELIBERAZIONE C.C. N.05 DEL 27/03/2019**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Arquata Scrivia, li 25/07/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GIUSTA dott.ssa ANNA



## **Comune di Arquata Scrivia**

Provincia di Alessandria

P.za S. Bertelli, 21 – 15061 Arquata Scrivia Tel 0143-600411 - Fax 0143-600417  
Codice Fiscale: 00274600063 - **Cod. IBAN: IT45 T 05696 01400 000040800X56**  
P.E.C.: [comune.arquatascriviasc.al@legalmail.it](mailto:comune.arquatascriviasc.al@legalmail.it)

**PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 100 DEL 08/07/2020**

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE TARI 2019 - DELIBERAZIONE C.C. N.05 DEL 27/03/2019**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Arquata Scrivia, li 25/07/2020



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**GIUSTA dott.ssa ANNA**